

Rapporto

numero

data

Dipartimento

2 ottobre 2018

Concerne

dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio concernente il decreto di non luogo a procedere 25.9.2018 emanato dal Procuratore generale Andrea Pagani in relazione alla segnalazione del deputato Matteo Pronzini contro 4 Consiglieri di Stato riguardo al versamento del forfait per spese telefoniche da marzo 2018 ad oggi

Signore e signori deputati,

in data 27/29.8.2018, il deputato Matteo Pronzini ha trasmesso al Ministero pubblico un esposto nel quale chiedeva al Procuratore generale di esaminare, con particolare riferimento alla corresponsione del forfait per spese telefoniche ai Consiglieri di Stato, *“se i rilievi e le conclusioni concernenti l'elemento soggettivo contenuti in particolare nel [...] decreto di abbandono [del 9.3.2018] [adottato dal Procuratore generale John Nosedà] rimangono validi a far tempo dallo scorso mese di marzo, o se invece deve essere promossa, contro i Consiglieri di Stato attualmente in carica, l'accusa per reato di abuso di autorità o altri eventuali reati”*. Tale segnalazione riguardava quattro Consiglieri di Stato in carica, ovvero i signori Paolo Beltraminelli, Norman Gobbi, Christian Vitta e Claudio Zali.

In data 25.9.2018, il Procuratore generale ha emanato il decreto di non luogo a procedere allegato, escludendo il dolo (anche solo eventuale) in capo agli interessati.

Si rammenta che, ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP, il termine di reclamo – non prorogabile – contro un decreto di non luogo a procedere è di 10 giorni dall'intimazione dello stesso.

* * *

Come già illustrato nei rapporti 21.2.2018 e 12.3.2018 dello scrivente Ufficio presidenziale, gli approfondimenti giuridici svolti con il concorso del Consulente giuridico e del Segretario generale del Gran Consiglio hanno permesso di appurare che, in simili fattispecie, la competenza di decidere circa l'inoltro, in rappresentanza dello Stato quale eventuale parte lesa ed accusatore privato, di un reclamo avverso un decreto di abbandono o di non luogo a procedere è del plenum del Gran Consiglio, ritenuto il compito di alta vigilanza sul Consiglio di Stato spettante al Gran Consiglio in virtù dell'art. 57 cpv. 2 Cost. TI, e per applicazione analogica della norma di cui all'art. 20 cpv. 2 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1; LResp). Del resto, l'art. 17 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) non conferisce, in questo contesto, alcuna competenza decisionale all'Ufficio presidenziale: da un lato, l'adozione di una decisione circa l'inoltro di un reclamo contro un decreto di non luogo a procedere esula chiaramente dalle competenze organizzative, amministrative e gestionali spettanti a questo Ufficio in virtù del citato

disposto; d'altro canto, nessuna disposizione di legge gli attribuisce tale compito (art. 17 cpv. 6 LGC). Inoltre, l'art. 87 cpv. 2 LGC, riguardante i ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio, è manifestamente inapplicabile alla presente fattispecie.

Si ritiene che la decisione del Gran Consiglio circa l'inoltro di un eventuale reclamo contro il summenzionato decreto di non luogo a procedere debba essere adottata a scrutinio segreto, analogamente alla soluzione prevista dall'art. 20 cpv. 2 LResp. nel contesto del promovimento di un'azione civile contro deputati al Gran Consiglio, Consiglieri di Stato e membri dell'ordine giudiziario. Si considera altresì che il requisito della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio, previsto dalla citata norma per il promovimento di un'azione civile, valga anche per l'impugnazione di un decreto di non luogo a procedere.

Riguardo ai fondamenti di un'eventuale impugnazione, si rammenta che, mediante reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP, sono censurabili le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; e l'inadeguatezza (art. 393).

* * *

Per quanto gli consti, l'Ufficio presidenziale non ha motivo di dubitare che il decreto di non luogo a procedere qui in discussione sia fondato su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Può inoltre condividere le conclusioni del Procuratore generale circa l'assenza di dolo, anche eventuale, da parte degli interessati.

L'Ufficio presidenziale propone pertanto al Gran Consiglio di non impugnare, dinanzi alla giurisdizione di reclamo, il decreto di non luogo a procedere del 25.9.2018.

* * *

Come nei già citati rapporti 21.2.2018 e 12.3.2018 dello scrivente Ufficio presidenziale, va ribadito che la rinuncia all'impugnazione del decreto di non luogo a procedere non pregiudica in alcun modo l'esercizio dell'alta vigilanza sul Consiglio di Stato in relazione agli aspetti amministrativi della vicenda (ambito nel quale la Commissione della gestione e delle finanze si è del resto già attivata), né eventuali conseguenze civili o amministrative derivanti dalla stessa.

Per l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio

La Presidente

Il Segretario generale

Pelin Kandemir Bordoli

Gionata P. Buzzini

Allegato: decreto di non luogo a procedere del 25.9.2018